

CAMERA DEI DEPUTATI N. 728

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **SORTE**

Modifica all’articolo 64 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e di assessore nella rispettiva giunta

Presentata il 14 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha riunito e coordinato la normativa relativa ai comuni e alle province, dettando i principi e le disposizioni concernenti il loro ordinamento.

Nello specifico, l’articolo 64 del citato testo unico ha recepito quanto previsto dall’articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, con cui era stata stabilita l’incompatibilità tra la carica di consigliere e assessore nei comuni con oltre 15.000 abitanti e nelle province, nel rispetto del principio di separazione tra le funzioni del consiglio, organo di indirizzo politico e amministrativo, e della giunta, organo di gestione.

La *ratio* di tale norma merita ancora oggi di essere salvaguardata anche se, alla luce delle esperienze vissute nel corso della

sua applicazione, si ritiene necessaria una modifica al meccanismo che stabilisce il principio di separazione tra le funzioni del consiglio e della giunta.

Infatti, nel sistema vigente, nei comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, il consigliere che viene nominato assessore cessa dalla carica di consigliere. Nel caso in cui l’incarico di assessore sia revocato dal sindaco, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, del testo unico, l’interessato si ritrova escluso dalla vita politico-amministrativa della sua città, una conseguenza che trascura la volontà popolare e il mandato elettivo affidatogli.

La normativa citata risulta estremamente punitiva se si considera, *in primis*, che tra gli 8.103 comuni italiani poco più di 700 hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti e, in secondo luogo, che in base ai risultati concreti che discendono da

tale incompatibilità il numero dei consigli comunali sciolti per dimissioni dei consiglieri è aumentato in maniera esponenziale. Maggiore stabilità politica si è avuta, invece, in proporzione, nei comuni dove l'incompatibilità in esame non si applica (quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti), nei quali, evidentemente, si realizza una maggiore sinergia tra organo assembleare e organo esecutivo.

La soluzione che si vuole proporre con la presente proposta di legge, fermo restando il principio dell'incompatibilità tra l'appartenenza all'organo esecutivo e quella al consiglio, consiste nel prevedere la sospensione dalla carica del consigliere nominato assessore e la sua temporanea sostituzione con il primo dei non eletti nella medesima lista. Al termine dell'incarico assessorile, il consigliere sospeso è reintegrato nel consiglio comunale, al posto di chi lo ha temporaneamente sostituito. Si

tratta, in particolare, dello stesso meccanismo già previsto, in applicazione di norme del codice penale, dagli articoli 45 e 59 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con l'approvazione di questa proposta di legge si ritiene che si possa stabilizzare il sistema delle autonomie locali, da troppi anni in balia di una contrapposizione, che ne ha spesso bloccato le attività, tra l'organo assembleare e quello esecutivo. Infatti, la possibilità, non l'obbligo, che un consigliere comunale possa essere nominato assessore e svolgere per un periodo, anche determinato, questo ruolo non comporta la perdita dello *status* di rappresentante eletto dal popolo che, in qualche modo, rafforzerebbe anche la sua presenza nella giunta, nonché il rapporto tra i gruppi consiliari e il sindaco o il presidente della provincia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il consiglio, nella prima adunanza successiva, procede alla sua temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore ».



18PDL0015670